

## Ferie solidali

L'Amministratore Unico e/o il Dirigente al Personale e Relazioni Industriali rappresenta alle OO.SS. la possibilità di introdurre anche in AIR CAMPANIA l'istituto delle ferie cosiddette solidali, uno strumento di solidarietà previsto dalle leggi in vigore. Nelle more che la contrattazione nazionale di categoria stabilisca norme puntuali sull'introduzione di strumenti concordati finalizzati all'applicazione di tale istituto nel settore degli autoferrotranvieri, l'azienda propone di avvalersi delle possibilità previste dall'art. 24 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n.151, per il cui effetto è consentita la cessione a titolo gratuito delle ferie/permessi e dei riposi maturati, da parte di ogni lavoratore, a colleghi dipendenti dello stesso datore di lavoro alle prese con difficoltà dovute alle condizioni di salute dei propri figli minori.

Le OO.SS. si mostrano favorevoli all'adozione di tale strumento considerato che lo stesso ha già trovato applicazione in altre aziende campane di settore, come Anm, Eav e la ex CTP, in cui però è stata prevista un'estensione dei soggetti beneficiari, comprendendo sia i lavoratori che hanno necessità di assistere loro familiari di primo grado (figli, genitori, moglie/marito o compagno/companna convivente) sia i lavoratori che abbiano esaurito il proprio periodo di malattia.

L'Amministratore Unico e/o il Dirigente al Personale e Relazioni Industriali si mostrano disponibili all'accoglimento di tale proposta e, pertanto, analizzati congiuntamente i vari aspetti di tale istituto, le parti condividono, in via sperimentale e per la durata di 2 anni, la seguente regolamentazione.

### Art.1

#### Finalità e obiettivi

1. L'AIR CAMPANIA attraverso l'adozione dell'istituto delle "ferie solidali" si dota di uno strumento di solidarietà creato per offrire una tutela ulteriore ai lavoratori che hanno esaurito la fruizione delle ferie rientranti nella loro spettanza e, in particolari periodi della propria vita, si ritrovano in una delle seguenti condizioni:

- a) devono continuare ad assentarsi per assistere un loro familiare (coniuge e figli, compagna/compagno e relativi figli conviventi certificato anagraficamente) che, per le particolari condizioni di salute in cui si trova, richiede cure continue e costanti;
- b) hanno superato il periodo di malattia e necessitano per il loro stato di salute di ulteriori periodi di riposo.

2. L'accordo è indirizzato ad accrescere il benessere organizzativo aziendale, attraverso l'applicazione di un'azione di solidarietà tra colleghi, che si integra con le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro, rispettando l'anonimato e assicurando che le operazioni di raccolta delle dichiarazioni di donazione e quelle di assegnazione delle ferie e permessi solidali avvengano nel pieno rispetto della privacy.

### Art.2

#### Ambito di applicazione, decorrenza e durata

1. Con il presente accordo si dà attuazione a far data dal 01 gennaio 2023 all'istituto delle ferie solidali e si applica a tutto il personale dipendente AIR CAMPANIA.

2. Lo stesso resta in vigore sino ad eventuale emanazione del nuovo CCNL che lo disciplini e di eventuali normative inerenti la materia; inoltre potrà essere oggetto di revisione dopo un periodo sperimentali di 12 mesi.

### Art.3

#### **Criteria, condizioni e modalità**

1. Entro il 31/03 di ogni anno, i dipendenti AIR CAMPANIA, su base volontaria, potranno manifestare all'azienda, con apposita comunicazione secondo la modulistica aziendale, la disponibilità a cedere le proprie ferie/ permessi eccedenti nel momento in cui si presenterà l'esigenza.
2. I dipendenti possono donare, solo ad altri dipendenti AIR CAMPANIA, le ferie maturate e non godute eccedenti la misura di 4 settimane annue, per le quali non è stata versata la contribuzione previdenziale o i permessi contrattuali. Tali ferie confluiranno "figurativamente" nella "Banca Ferie Solidale" (BFS) e, praticamente, verranno accantonate in un contenitore denominato "ferie solidali", visibile sul cedolino del cedente.
3. Ai fini dell'attuazione dell'istituto, il personale dipendente che si trovi nelle condizione di cui all'art.1, può avanzare richiesta di "ferie solidali", reiterabile, per un massimo di 30 giorni all'anno, fatto salvo casi di particolare rilevanza, previa presentazione o della certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica comprovante lo stato di necessità (patologie di cui all'art.1 comma 4 dell'A.N. 2005 e/o malattie riconosciute egualmente gravi) di cui alla lett. a) o della dichiarazione di aver superato il comporto di malattia di cui alla lett. b).
4. Verificata l'esistenza delle condizioni di cui al punto 1 dell'art. 1 e al punto 2 dell'art.3, si procede ad individuare nell'ambito della BFS la corrispondenza tra donante e beneficiario.

### Art.4

#### **Riconoscimento delle ferie solidali**

1. Dopo aver quantificato i giorni di ferie/permessi da cedere, si procederà all'effettivo decremento delle ferie solidali per il donante e al corrispondente incremento di ferie per il beneficiario.
2. La fruizione delle ferie solidali deve avvenire entro il 31/12 dell'anno in cui è avvenuta la donazione, o al massimo entro il 28/02 dell'anno successivo se la donazione è avvenuta a dicembre; in caso contrario le ferie solidali non fruite tornano in capo alla BFS.

Addì , 5 settembre 2022